



# COMUNE DI BUTTAPIETRA

*(Provincia di Verona)*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.)**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31/07/2014*

*Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale nr. 10 del 19/05/2015*

### **NOTA BENE**

**LE INTEGRAZIONI APPORTATE SONO EVIDENZIATE IN BLU**

**LE PARTI EVIDENZIATE IN GIALLO SONO QUELLE DA ELIMINARE**



## Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2. Presupposto.....	5
Art. 3 Soggetto attivo.....	5
Art. 4 Componenti del tributo .....	5
TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	6
Art. 5. Presupposto del tributo e definizione degli immobili.....	6
Art. 6 Riduzione della base imponibile .....	7
Art. 7 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.....	8
Art. 8 Aree fabbricabili divenute inedificabili.....	10
TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).....	11
Art. 9 Presupposto e finalità .....	11
Art. 10 Soggetti passivi .....	11
Art. 11 Immobili soggetti al tributo.....	11
Art. 12 Periodi di applicazione del tributo.....	12
Art. 13 Determinazione della base imponibile.....	12
Art. 14 Aliquote del tributo .....	12
Art. 15 Esenzioni ed agevolazioni .....	13
Art. 16 Servizi indivisibili e relativi costi.....	13
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	14
Art. 17 Presupposto del tributo .....	14
Art. 18 Soggetti passivi .....	14
Art. 19. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	15
Art. 20 Esclusione dall’obbligo di conferimento .....	16
Art. 21 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	16
Art. 22. Superficie degli immobili.....	17

Art. 23 Costi di gestione.....	18
Art. 24 Determinazione della tariffa.....	18
Art. 25 Articolazione della tariffa.....	18
Art. 26. Periodi di applicazione del tributo.....	19
Art. 27. Tariffa per le utenze domestiche .....	19
Art. 28. Occupanti le utenze domestiche .....	19
Art. 29 Tariffa per le utenze non domestiche .....	20
Art. 30 Classificazione delle utenze non domestiche.....	20
Art. 31 Scuole statali .....	21
Art. 32 Tributo giornaliero .....	21
Art. 33 Tributo provinciale.....	21
Art. 34 Riduzioni per le utenze domestiche .....	22
Art. 35 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive .....	22
Art. 36 Riduzioni per il recupero .....	22
Art. 37 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	23
Art. 38 Agevolazioni.....	23
Art. 39 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	24
<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI .....</b>	<b>25</b>
Art. 40 - Dichiarazione.....	25
Art. 41 - Dichiarazione TARI .....	25
Art. 42 - Riscossione .....	26
Art. 43 - Rimborsi e compensazione.....	27
Art. 44 - Funzionario Responsabile.....	28
Art. 45 - Verifiche ed accertamenti.....	28
Art. 46 - Sanzioni ed interessi.....	29
Art. 47 - Accertamento con adesione .....	29
<b>Art. 48 - Riscossione coattiva .....</b>	<b>29</b>

Art. 49 - Importi minimi.....	29
Art. 50 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni.....	30
Art. 51 - Trattamento dei dati personali.....	30
Art. 52 - Norma di rinvio.....	30
Art. 53 - Entrata in vigore e norme finali.....	30
TABELLA 1 .....	31
TABELLA 2 .....	32

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Buttapietra, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificate dal d.l. 16/2014, coordinato con la legge di conversione 68/2014.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Presupposto**

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **Art. 3 Soggetto attivo**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Buttapietra per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### **Art. 4 Componenti del tributo**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - ⇒ nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
    - ⇒ nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## **TITOLO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **Art. 5. Presupposto del tributo e definizione degli immobili**

1. Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli).
2. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
4. Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
5. Resta esclusa dall'applicazione IMU, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **E' pure considerata abitazione principale l'unità costituita da porzioni contigue, catastalmente distinte, a condizione che sia riconosciuta alle stesse, da parte dell'Agenzia del territorio, l'unione di fatto ai fini fiscali, mediante specifica annotazione sulla visura catastale: "porzione di unità immobiliare unita di fatto con quella al foglio .... particella .... subalterno .... , rendita attribuita alla porzione di unità immobiliare ai fini fiscali."** e sia documentato da parte del contribuente l'impedimento oggettivo alla fusione catastale in unica unità, non superabile con nessun tipo di atto. L'agevolazione si applica, anche se le unità ricadono a confine di comuni diversi. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. **Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, l'agevolazione anzidetta compete ad un solo immobile, di regola quello in cui risiede e dimora abitualmente la maggior parte del nucleo familiare.** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell'abitazione, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
6. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto:

- a) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza **o la dimora** in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
7. L'imposta municipale propria, a decorrere dall'01/01/2014, non si applica altresì:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del d.l. 557/1993 convertito in legge 133/1994;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'impresa – che possiede tali immobili è tenuta a presentare al Comune, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione, apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, e aggiornato dall'art. 1 c. 684 della L. 147/2013.

## **Art. 6 Riduzione della base imponibile**

- Per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, su apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale.
- Sono considerati inagibili i fabbricati che presentano uno stato di degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).
- Le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:
  - inagibilità del fabbricato;
  - non utilizzo di fatto del fabbricato.
- Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone – ad esclusione degli immobili destinati a magazzino/deposito/autorimessa/tettoia e immobili strumentali all'attività agricola – la presenza di una delle seguenti fattispecie:
  - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone ovvero dichiarazione di inagibilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
  - Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dall'insalubrità dei locali, mancanza di infissi interni, allaccio a tutte le opere di urbanizzazione primaria, mancanza di sanitari.
5. Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone con destinazione a magazzino/deposito/autorimessa/tettoia e immobili strumentali all'attività agricola – la presenza di una delle seguenti fattispecie:
- Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - Strutture verticali (muri e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone ovvero dichiarazione di inagibilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
6. Non possono considerarsi inagibili gli immobili (con qualunque destinazione d'uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici; né possono essere considerati inagibili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 o F4.
7. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio su apposito modulo predisposto dall'ufficio impositore.
8. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente con apposito sopralluogo effettuato dal tecnico comunale incaricato.
9. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è postata a conoscenza del Comune con presentazione di apposita dichiarazione di variazione.
10. La riduzione della base imponibile al 50% si applica anche ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## **Art. 7 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Nel caso di "finzione giuridica", posta in essere dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/1992 richiamato dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 23/2011, in base al quale un'area, normalmente non assoggettabile ad imposta, è comunque considerata edificabile se viene effettuato un intervento di recupero, si ritiene che il momento iniziale in cui l'oggetto d'imposta diviene area edificabile coincide con la data di inizio lavori (tramite DIA/SCIA o comunicazione sull'apposito modello al Settore Edilizia Privata in caso di Permesso a Costruire) relativa all'intervento edilizio, mentre il momento finale coincide con la data di comunicazione di fine lavori al Settore Edilizia Privata ovvero dal momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato o dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del Territorio dell'accatastamento dell'immobile oggetto di intervento se antecedente.

3. Pertanto per i fabbricati esistenti, oggetto di interventi di recupero, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, che si collocano nelle varie zone territoriali omogenee di P.R.G., il valore dell'area sarà determinato sulla base della superficie lorda desunta dalla volumetria complessiva dell'edificio risultante dai dati del progetto approvato, indipendentemente dalla destinazione d'uso, diviso un'altezza media di tre metri, mentre per i rustici ovvero per destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, il parametro è dato dalla superficie coperta lorda degli stessi, risultante dal progetto approvato.
4. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta – quali fabbricati – a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori di ricostruzione o costruzione ovvero dal momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato o dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del Territorio dell'accatastamento dell'immobile se antecedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
5. Le strade possedute da soggetti passivi IMU, sono escluse dall'applicazione dell'imposta (imu) ogni qualvolta sia esplicita la destinazione ad uso pubblico effettivo, nonché l'inserimento nella rete viaria pubblica, a nulla rilevando che non si sia perfezionato il negozio di cessione.
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 5, del D. Lgs. 504/1992, la Giunta Comunale, con proprio atto, vista la relazione effettuata dal tecnico comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune. (Tali valori hanno lo scopo di orientare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e l'attività di controllo a carico dell'ufficio, ma non precludono l'attività di accertamento dell'ufficio nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato calcolata in ossequio dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992) DA ELIMINARE e aggiungere;
7. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore è quello deliberato ai sensi del comma 6 del presente articolo o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata o perizia giurata.
8. I contribuenti, soggetti passivi di imposta per un'area fabbricabile, il cui valore non viene determinato nelle deliberazioni di cui al comma 6 del presente articolo, possono presentare per iscritto al comune apposita istanza di interpello ai sensi delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000).
9. Non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata rispetto ai valori di cui alla deliberazione della Giunta Comunale.
10. Le norme ai commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. 504/1992.
11. In caso di definizione di accertamenti attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione – ai sensi del d. lgs. 218/1997- i valori stabiliti in tale verbale producono effetti solo per le annualità definite e non danno il diritto al rimborso d'imposta per annualità non previste nel verbale.

## **Art. 8 Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
  - non via sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria, in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
  - non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## **Art. 8 bis-Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
2. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

## **TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **Art. 9 Presupposto e finalità**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

### **Art. 10 Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Qualora per un immobile si dovessero riscontrare tempestivi pagamenti frazionati ad opera di ciascuno o alcuno dei coobbligati solidali, il versamento si intende regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all'ammontare dell'imposta dovuta per quell'immobile.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (70%). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 11 Immobili soggetti al tributo**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. Restano esclusi dall'applicazione i terreni agricoli. Per la definizione degli immobili si applica quanto previsto all'art. 5 del titolo II in materia di IMU.

## **Art. 12 Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è calcolato con le stesse modalità applicative dell'IMU, in quanto compatibili, con riferimento alla situazione di possesso e detenzione degli immobili soggetti.
2. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono da quando ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino alla loro cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato con le stesse modalità applicative dell'IMU, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

## **Art. 13 Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi dell'art. 13 D. L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 nonché dall'art. 5 del presente regolamento. Le riduzioni della base imponibile citate all'art. 6 del presente regolamento in materia di IMU si applicano anche alla TASI con la medesima disciplina. La dichiarazione per le riduzioni d'imposta presentata ai fini IMU è valevole anche ai fini TASI e viceversa.

## **Art. 14 Aliquote del tributo**

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L. 446/97, fino anche al suo azzeramento.
4. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari alle stesse equiparate di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

### **Art. 15 Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal tributo gli immobili individuati come tali dalla legge.
2. Con la deliberazione Consiliare possono essere previste altre agevolazioni rispettando i limiti indicati dalla legge.

### **Art. 16 Servizi indivisibili e relativi costi**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune elencati nella tabella (Tabella 1) che fa parte integrante di questo regolamento.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, sulla base del costo presunto annuo per ciascun servizio relativo all'esercizio finanziario di competenza.

## **TITOLO IV – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Art. 17 Presupposto del tributo**

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è effettuata dal Comune con apposito separato provvedimento.
2. Si intendono per:
  - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie,
  - b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a. ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, tettoie e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi ed i parcheggi scoperti per dipendenti e clienti ;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 18 Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare anagrafico o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 19. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Il contribuente è tenuto a dichiarare il possesso e la destinazione dei suddetti locali o aree e, se richiesto, a fornire idonea documentazione comprovante la non assoggettabilità al tributo. Non sono soggetti al tributo a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - c) le scale;
  - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive e ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso (palestre, ecc.) , ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, ferma restando l'imponibilità dei locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.
  - j) i locali di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
  - k) le aree scoperte adibite a verde;
  - l) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 20 Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 21.

## **Art. 21 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e individuate dall'art. 185 del d. lgs.vo 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, ai sensi dell'art. 188 del d. lgs.vo 152/2006.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
  - a. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali e/o pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani;
  - b. le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - c. le superfici dei locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ad eccezione dei locali destinati ad attività ricettive, di esposizione e di vendita di prodotti agricoli, nonché i fabbricati adibiti ad alloggio dei dipendenti dell'azienda stessa, ai quali saranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso .
3. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Sono produttivi di rifiuti speciali, non assimilabili, i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Per merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive si intendono tutti quei materiali che sono alla base per la fabbricazione e produzione di altri beni tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere il prodotto finale desiderato; tali lavorazioni e tali processi industriali debbono svolgersi presso la medesima utenza, in locali diversi dal magazzino in questione. Nei magazzini si svolgono esclusivamente operazioni di carico e scarico merce. **DA SOSTITUIRE CON IL SEGUENTE:** Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merce logicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal

tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	% di riduzione
Salumifici	20%
Lavanderie e tintorie	70%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine riparazione veicoli	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Tipografie	50%
Lavorazioni metalmeccaniche	35%
Gommisti	50%
Verniciature	60%
Falegnamerie	50%
Marmisti	50%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Se tale documentazione non venisse prodotta, oppure se dal controllo della stessa risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi o comunque non assimilati agli urbani, il tributo dovrà essere corrisposto maggiorato della sanzione per infedele dichiarazione pari al 50% prevista dall'art. 46 del presente regolamento e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 22. Superficie degli immobili**

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a m. 1,50.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti

le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate e/o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

### **Art. 23 Costi di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e assimilati e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **Art. 24 Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 25 Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

### **Art. 26. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione oppure che il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 41, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 27. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 28. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa e/o di studio prestata fuori dal territorio comunale, nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenze e/o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un unità ogni 54 mq. di superficie imponibile o frazione di 54 mq.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
6. Per le abitazioni a disposizione, non abitate, in cui vi sia comunque la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, il soggetto passivo del tributo è il proprietario dell'immobile e si assume come numero degli occupanti una unità, indipendentemente dalla superficie degli immobili.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare e' desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica. E' fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.

### **Art. 29 Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Art. 30 Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella Tabella 2 allegata del presente regolamento e previste dal dpr 158/99.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 31 Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Art. 32 Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 36 (recupero), 37 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 38 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 34 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 35.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **Art. 33 Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **Art. 34 Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica con le seguenti riduzioni, sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
  - b. 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, con consenso all'ingresso nelle proprie pertinenze, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 35 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 34.

### **Art. 36 Riduzioni per il recupero**

1. Per la sola quota variabile la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

(rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. Al fine del calcolo della percentuale di riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo la documentazione comprovante la quantità di rifiuti avviata al recupero.
5. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

### **Art. 37 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Art. 38 Agevolazioni**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. Riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per le abitazioni occupate da nuclei familiari i cui componenti siano tutti in età non lavorativa (almeno 65 anni) oppure permanentemente invalidi al lavoro, ed il cui reddito complessivo ai fini IRPEF, realizzatosi nell'anno precedente a quello di riferimento, non superi l'importo di:
    - 8.000 euro nel caso di unico occupante;
    - 14.000 euro nel caso di due occupanti;
    - 16.000 euro nel caso di tre occupanti;
    - Per ogni persona in più il reddito va maggiorato di 4.000 euro.
  - b. Riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile per le abitazioni occupate da nuclei familiari con presenza di componenti portatori di invalidità civile riconosciuta al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104;
  - c. Riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza – quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune – limitatamente ai locali direttamente abitati. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza, vistata dalla Giunta comunale.
  - d. Riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), istituti sanitari o case di cura e di riposo e non locate o comunque utilizzate a vario titolo.
  - e. Riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per le superfici occupate da associazioni culturali, ricreative e sociali senza scopo di lucro utilizzate esclusivamente per le finalità stabilite nello statuto, ad eccezione di:
    - sedi dei partiti politici e dei sindacati;

- superfici in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o utilizzate per attività di svago ed intrattenimento”;
- f. Riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per le superfici utilizzate da associazioni e/o comitati senza scopo di lucro in occasione di sagre, manifestazioni, feste e similari ricorrenze, patrocinata dal Comune;
  - g. Riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per le superfici utilizzate da scuole materne non statali e asili nido.
  - h. locali ed aree utilizzati prevalentemente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate per attività di catechesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui sopra gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo contenente un'autocertificazione redatta in conformità del D.P.R. n. 445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento allegando eventuale documentazione attestante quanto dichiarato.
  3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale competente la denuncia di cessazione entro il termine di cui all'art. 41.
  4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### ***Art. 39 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.***

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 40 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

### **ART. 41 - DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, possibilmente entro il termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o *posta elettronica o PEC*.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### ***Utenze domestiche:***

- ⇒ Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- ⇒ Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- ⇒ Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- ⇒ Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- ⇒ Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- ⇒ Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- ⇒ La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

**Utenze non domestiche:**

- ⇒ Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- ⇒ Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- ⇒ Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- ⇒ Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- ⇒ Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- ⇒ Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- ⇒ La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## **ART. 42 - RISCOSSIONE**

1. La somma dovuta dai soggetti passivi per il tributo **TARI** è riscossa dal Comune inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

2. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il Comune riscuote il tributo suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate, con le scadenze stabilite dalla legge o, diversamente, dal Consiglio Comunale. E' data facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 56, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. La somma dovuta dai soggetti passivi per il tributo **TASI** è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).
8. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini previsti dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 . E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. Per l'anno 2014 è comunque valido quanto previsto dall'art.1 del d.l. 88 del 9 giugno 2014.
9. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.
10. Saranno ritenuti validi i pagamenti parziali eseguiti dai singoli possessori o detentori del medesimo immobile, purché la somma di tali pagamenti sia pari al totale dovuto.

## **ART. 43 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il rimborso può avvenire anche tramite compensazione con il medesimo o altri tributi comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.  
Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **Art. 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 45 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente*), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere

sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

- 4 Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive.

### **ART. 46 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ART. 47 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione.

### **ART. 48 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo **56** **45**, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

### **ART. 49 - IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ART. 50 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Funzionario Responsabile ha facoltà di concedere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni degli importi dovuti in forma spontanea o a seguito della notifica di avvisi di accertamento, ai contribuenti che ne facciano richiesta scritta.

## **ART. 51 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

## **ART. 52 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## **ART. 53 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere **dal primo gennaio 2014**.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
- 3.
4. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

**TABELLA 1**

<b><u>Elenco servizi indivisibili</u></b>
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
SERVIZI NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA
SERVIZI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES
TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZI TURISTICI
VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
SERVIZI NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**TABELLA 2**

<b>Descrizione</b>
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5 - STABILIMENTI BALNEARI
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9 - CASE DI CURA E RIPOSO
10 - OSPEDALI
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA
25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB